(N. 180)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero (BRESCIANI TURRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro (GAVA)

col Ministro degli Affari Esteri (PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio (MALVESTITI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBBE 1953

Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington.

Onorevoli Senatori. — 1. Nel presentare per l'approvazione il disegno di legge relativo alle attribuzioni della delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington e alla istituzione della Sezione autonoma DELTEC-ACQUISTI, sembra opportuno richiamare i precedenti che crearono l'attuale delegazione a Washington.

Fin dal 1944, non ancora cessata la guerra, il Governo italiano, essendosi trovato nella necessità di provvedere all'approvvigionamento del Paese, costituì presso l'Ambasciata di Washington una Delegazione avente l'incarico di provvedere agli acquisti medesimi.

Detta Delegazione fu tuttavia costituita di fatto: e pertanto, cessato lo stato di guerra, si vollero creare norme giuridiche dirette in primo luogo a dare efficacia giuridica alla Delegazione già costituita; in secondo luogo a regolare il funzionamento della Delegazione stessa.

Fu così emanato il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, che autorizza il Governo – attraverso i Ministeri per gli affari esteri, per il tesoro e per il commercio con l'estero, con il concorso degli altri Ministeri interessati – a costituire negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito, relativamente agli acquisti da effettuarsi rispettivamente negli Stati suddetti, apposite delegazioni presso le Ambasciate di Washington e Londra.

In applicazione del cennato provvedimento legislativo si provvide alla costituzione della Delegazione a Washington con apposito decreto, emesso dai Ministri per le finanze e il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero. In tale decreto, datato 4 febbraio 1947 e registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 1948 (Registro n. 1 del commercio con l'estero al foglio n. 139), si tenne conto della esistente situazione di fatto: e pertanto, si prese atto della già avvenuta costituzione della Delegazione a Washington riconoscendone gli effetti giuridici a decorrere dal 1º aprile 1945. In altri termini vi fu una vera e propria sanatoria attraverso il riconoscimento di tutti gli acquisti effettuati anteriormente al 4 febbraio 1947, data del decreto di costituzione della Delegazione a Washington.

2. La norma giuridica che autorizza la costituzione della Delegazione a Washington, pur avendo vasta portata, appare tuttavia, insufficiente. Ed infatti ampia è la norma che, senza restrizioni di sorta, autorizza sic et sempliciter la costituzione di apposite delegazioni, così come dispone l'articolo 4 del regio decreto luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 480, sopra cennato: ma nello stesso tempo è insufficiente se si considera che - tranne le disposizioni di cui al successivo articolo 5 con le quali si dà la facoltà al Ministero del tesoro di inviare propri funzionari presso la Delegazione ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi - non sussiste alcuna disposizione, nè legislativa, nè regolamentare, diretta a regolare il funzionamento della Delegazione sia relativamente ai rapporti con l'Amministrazione centrale, sia relativamente al personale.

3. La necessità di regolare il funzionamento della Delegazione fu ancor più sentita dopo l'approvazione degli accordi tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, conclusi a Roma il 3 gennaio e il 28 giugno 1948, rispettivamente approvati con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Troppo noti sono gli accordi suddetti – il primo relativo al programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti d'America, il secondo relativo all'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America – per doverne rilevare il significato e la portata.

Ma è necessario soffermarsi sulle norme relative all'attuazione degli accordi: norme che presuppongono la esistenza di « una persona, ente, ed organizzazione designata ad agire per conto del Governo italiano » nei cui confronti il Governo degli Stati Uniti d'America « mette a disposizione quei prodotti (ivi inclusi magazzinaggio, trasporto e le spese di spedizione inerenti agli stessi) » che potranno essere richiesti di volta in volta dal Governo italiano e che siano autorizzati dal Governo degli Stati Uniti » (cfr. articolo 1 dell'Accordo 3 gennaio 1948), « secondo le disposizioni e clausole di scadenza della legge 1948 » ema-

nate dal Governo degli Stati Uniti d'America, per la Cooperazione economica che contempla la fornitura di assistenza da parte degli Stati Uniti d'America alle Nazioni partecipanti ad un comune programma per la ripresa auropea (cfr. Preambolo e articolo 1 dell'accordo 28 giugno 1948.

E poichè tra le Nazioni partecipanti al comune programma per la ripresa europea di cui al Preambolo e all'articolo 1 dell'accordo 28 giugno 1948 fa parte anche l'Italia (cfr. Preambolo), nel cennato accordo 28 giugno 1948, vengono concretati – al fine « di perseguire la ripresa dell'Italia quale parte integrante del programma comune di ripresa auropea » – i reciproci impegni tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti, impegni di cui si parla minutamente negli articoli 1 e seguenti dell'Accordo.

Vasta è la portata degli impegni del Governo Italiano; impegni intesi al miglior utilizzo delle merci e dei servizi ottenuti, per il raggiungimento del quale sono previste continue consultazioni tra i due Governi, italiano e degli Stati Uniti d'America; in primo luogo dovrà comunicare esaurienti informazioni, rapporti anche sull'utilizzazione dei fondi, merci e servizi, ecc.

4. In base agli accordi suddetti la Delegazione a Washington ha enormemente aumentato la sua attività: attività che può distinguersi in attribuzioni relative alla realizzazione e all'attuazione di programmi economici, e in attribuzioni relative agli acquisti.

Circa le attribuzioni relative alla realizzazione e all'attuazione dei programmi economici, la Delegazione – tra l'altro – presenta e illustra alla M. S. A. (Mutual Security Agency), i programmi di importazione predisposti dal Governo e precedentemente discussi con la Missione E. C. A. (alla quale è succeduta la M. S. A.), adoperandosi, per la soluzione delle questioni speciali sollevate dalla M. S. A. appoggia l'approvazione finale da parte della M. S. A. dei progetti industriali del programma I.M.I.-E.R.P.; tratta con la M.S.A. le questioni relative ai trasporti marittimi dei prodotti da importare sugli anzidetti programmi, quali la copertura della quota spettante alla bandiera americana, ecc.; segue e segnala alle autorità centrali tutto l'andamento della legislazione e regolamentazione M.S.A. anche con riferimento a problemi speciali quali le garanzie per investimenti, l'assistenza alle piccole industrie, ecc.; cura un imponente e completo lavoro di raccolta, coordinamento elaborazione e trasmissione dei dati relativi all'utilizzo dei fondi M.S.A. assegnati all'Italia.

Inoltre svolge opera continua presso i componenti organi del Governo degli Stati Uniti d'America per il riconoscimento delle esigenze della economia italiana ai fini di facilitare gli approvvigionamenti delle materie prime e prodotti essenziali occorrenti per l'Italia.

Circa le attribuzioni relative agli acquisti la Delegazione provvede agli acquisti per conto dello Stato e di enti parastatali, sia finanziati con fondi E.R.P. e M.S.A. (acquisiti A.R.A.R. di alcune materie, nonche di apparecchi scientifici e strumenti per conto del Ministero della Pubblica istruzione e di altre branche della pubblica amministrazione), sia finanziati con dollari liberi (acquisti speciali A.R.A.R., di materie e prodotti essenziali per l'economia, disposti in seguito a deliberazione del C.I.R.): provvede inoltre, in collaborazione con la A.R.A.R., agli acquisti P.A.M.

Per tutta tale attività la delegazione comprende attualmente i seguenti Uffici o Servizi: Segreteria generale, Personale e servizi interni; Finanza, Amministrazione e contabilità; Coordinamento programmi (E.R.P.), Studi e statistiche, Acquisti, Materie e prodotti industriali; Alimentazione e agricoltura; Controllo acquisti, Affari P.A.M., Priorità; Assegnazioni ed esportazioni; Collegamenti e solleciti; Affari « International Materials Conference »; Assistenza tecnica; Trasporti e spedizioni.

L'entità numerica del personale addetto ha fluttuato in modo da essere sempre adeguata al lavoro da svolgere.

Attualmente, per le maggiori attribuzioni conferite alla Delegazione, esso è composto di 65 unità tra funzionari dell'Amministrazione statale e impiegati assunti in loco.

Di questi ultimi, 22 svolgono mansioni di concetto, 35 mansioni di segreteria, d'ordine e d'archivio e 3 appartengono al personale subalterno.

5. Appare pertanto la necessità di disciplinare una così vasta attività con norme che, mentre da una parte diano alla Delegazione ampia libertà per quanto riguarda l'organizzazione interna dei servizi e degli uffici, dall'altra parte delimitino le attribuzioni statuendone i rapporti con l'Amministrazione centrale, le norme sull'assunzione del personale, i mezzi finanziari per far fronte alle spese, ecc.

E nella delimitazione delle attribuzioni della Delegazione vanno tenute distinte e separate le attribuzioni relative alla realizzazione e alla attuazione dei programmi economici dalle attribuzioni relative agli acquisti.

Trattasi, in realtà, di due branche distinte e separate. Ed infatti l'attività della Delegazione relativa alla realizzazione e all'attuazione dei programmi economici, riflette una funzione che può chiamarsi rappresentativa riferendosi a quell'attività che, attraverso la trattazione dei programmi economici, provvede alla soluzione delle questioni che vengono sollevate, attività che va espletata in loco da un organo o ente che – come si esprime l'Accordo 3 gennaio 1948 – rappresenti il Governo italiano nei confronti del Governo degli Stati Uniti.

Ben diversa è, invece, l'attività relativa agli acquisti, attività che è di mera esecuzione e per la sua stessa natura ha un carattere puramente commerciale.

In relazione ad esigenze così diverse, esigenze che comportano diversa disciplina anche a fini dei diversi rapporti con le singole branche dell'Amministrazione centrale (è ovvio che il Ministero del commercio con l'estero ha una maggiore ingerenza per quanto riguarda la trattazione dei programmi economici, mentre il Ministero del tesoro ha, a sua volta maggiore ingerenza, anche ai fini del controllo per quanto riguarda gli acquisti), sembra opportuno separare la branca della Delegazione relativa alla trattazione dei programmi economici dalla branca relativa agli acquisti. Separazione, non ai soli effetti funzionali, ma anche agli effetti della gestione, del bilancio, ecc., stabilendo i rapporti di ogni singola branca della Delegazione con le competenti branche della Amministrazione centrale.

L'attuazione della cennata separazione si ha con la istituzione di una sezione autonoma della Delegazione, con gestione autonoma con bilancio proprio che si occuperà esclusivamente degli acquisti.

6. Esaminati i precedenti della Delegazione a Washington si può procedere alla illustrazione del disegno di legge.

In ordine alle attribuzioni esercitate dalla Delegazione relativamente all'attuazione degli Accordi di cooperazione e di assistenza tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti si osserva che dette attribuzioni attualmente vengono esercitate di fatto. La ragione è ovvia; ed infatti la legge che istituisce la Delegazione è del 1946, mentre gli Accordi di cooperazione e di assistenza sono stati conclusi e resi esecutivi soltanto nel 1948.

Occorre pertanto una norma giuridica che attribuisca alla Delegazione tali funzioni; ed a questo provvede l'articolo 1 del disegno di legge, con una norma di ampia portata che, in previsione di altri eventuali Accordi, estende le attribuzioni della Delegazione anche a tutti gli altri piani di cooperazione sia economica che militare.

Statuite le attribuzioni della Delegazione si è dovuto statuire altresì da quale branca della Amministrazione centrale la Delegazione dipenda.

Competente per ragioni di materia è il Ministero del commercio con l'estero: e pertanto si è disposto la diretta dipendenza da tale branca dell'Amministrazione centrale (articolo 1).

Nello stesso tempo si sono considerati i riflessi dell'attività della Delegazione che ha nei riguardi dell'Amministrazione del tesoro, in relazione all'ampliata attività relativamente alla predisposizione dei piani di acquisto: e riflessi nei riguardi dell'Ambasciata, in loco, relativamente agli aspetti politici.

E pertanto si è disposto che la Delegazione è altresì soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro (articolo 1, 1º comma) e in loco riceve istruzioni dell'Ambasciata italiana della quale è anche consulente tecnico (articolo 1, 2º comma).

7. In ordine alle attribuzioni relative agli acquisti va fatta una premessa.

L'articolo 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, dispone che la Delegazione provvede direttamente agli acquisti di merci per l'approvvigionamento del Paese.

Tuttavia la pubblica Amministrazione si serve di enti pubblici o privati, così detti enti gestori, i quali provvedono altresì alla custodia, alla conservazione delle merci, oltre al finanziamento.

D'altra parte gli enti gestori si avvalgono della Delegazione, la quale per la sua esperienza e per la sua attrezzatura appare di grande utilità ai fini della esecuzione degli acquisti.

Di tale situazione di fatto non poteva non tenersi conto: e pertanto viene data una disciplina giuridica agli acquisti fatti dagli enti gestori attraverso la Delegazione.

All'uopo viene statuito che la Delegazione non provvederà direttamente agli acquisti, ma funge da agente degli enti gestori su richiesta dei medesimi (articolo 3, 1º comma). La DELTEC-ACQUISTI è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro (articolo 3, 2º comma).

In relazione alle mutate attribuzioni viene espressamente abrogata quella parte dell'articolo 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, per la quale la Delegazione provvederà direttamente agli acquisti per conto dello Stato (articolo 3, 3° comma).

8. Sia la Delegazione che la DELTEC-ACQUISTI possono essere soppresse – in relazione alle mutate condizioni – con provvedimento del potere esecutivo, senza che occorra altro provvedimento legislativo.

All'uopo nell'articolo 4 si sono dettate opportune norme, distinguendo la soppressione della Delegazione dalla soppressione della DELTEC-ACQUISTI.

Più precisamente per quanto riguarda la Delegazione, date le attribuzioni della Delegazione medesima, per la quale è interessato tutto il Governo (e non soltanto singole branche di esso), in relazione alle funzioni rappresentative della Delegazione medesima, si è ritenuto che la soppressione può aver luogo soltanto con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri interessati del commercio con l'estero e del tesoro. Per l'ef-

fetto il decreto di soppressione è emanato dal Capo dello Stato (articolo 4, 1º comma).

Per quanto invece riguarda la DELTEC-ACQUISTI, date le attribuzioni puramente commerciali della medesima, è sufficiente il decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, i quali valuteranno l'opportunità, o meno, in relazione alla maggiore o minore attività della DELTEC-ACQUISTI, attività che è a sua volta in stretta relazione alle richieste da parte degli enti gestori dell'opera della DELTEC-ACQUISTI medesima (articolo 4, 2º comma).

Per le modalità di chiusura delle gestioni anche della Delegazione è sufficiente il decreto dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, direttamente interessati.

9. Gli articoli 5 e 6 dettano norme sul personale. All'uopo viene statuito che il capo e il vice-capo sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto coi Ministri per il tesoro e per gli affari esteri (articolo 5, 1º comma). L'indennità loro spettante viene stauita con decreto legislativo: all'uopo sono fissati specificamente i criteri relativi, a norma dell'articolo 76 della Costituzione.

Per il rimanente del personale, parte di esso viene distaccato dalla pubblica amministrazione con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro (articolo 6, 1º comma), parte può essere assunto in loco dal capo della delegazione - con l'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero - scegliendolo da persone di particolare capacità anche di cittadinanza non italiana (articolo 6, 3º comma). La necessità di tale ultima disposizione è dovuta dal fatto che le persone del luogo appaiono spesso le più idonee per adempiere mansioni di natura squisitamente tecnica. Il numero di tali persone è determinato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro (articolo 6, 4º comma).

Per le attribuzioni, mentre per il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato si provvede applicando la norma generale del trattamento di missione all'estero (articolo 6, 2º comma), per il personale scelto *in loco*

viene, per ovvie ragioni corrisposto il trattamento economico secondo le consuetudini e le leggi locali (articolo 6, 4º comma già citato).

10. La DELTEC-ACQUISTI percepisce per il servizio reso agli enti gestori una provvigione di cui si è voluto stabilire la misura massima, e che verrà versata in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato (articolo 7, 1º comma).

Il compenso, come è ovvio, può variare da merce a merce, da prestazione a prestazione: all'uopo la misura verrà determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro, senza superare tuttavia il limite massimo dell'1 per cento (articolo 7, 2º comma).

11. Le spese necessarie al funzionamento della Delegazione sono stabilite in lire 200 milioni: al relativo onere si farà fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 487 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Ove la somma di lire 200 milioni non sia sufficiente si farà fronte con assegnazione di fondi che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni percepite dalla DELTEC-ACQUISTI, di cui al paragrafo precedente.

12. Alla stessa Delegazione viene affidato il compito di chiudere la gestione anteriore alla entrata in vigore delle norme che costituiscono l'oggetto del presente disegno di legge (articolo 9, 1º comma).

All'uopo essa dovrà presentare entro sei mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero (dal quale dipende ai sensi dell'articolo 1), il quale lo trasmetterà alla Corte dei conti.

In proposito va tenuto presente che la Delegazione venne autorizzata dal Ministero del tesoro (il quale ritenne essere necessario che la Delegazione disponesse di sufficienti somme data la vastità delle attribuzioni affidatele) ad utilizzare i fondi versati dal Governo degli U.S.A. in conto «Fondo paghe truppe» e «Conti sospesi extra truppe» nonchè quelli concessi direttamente, a titolo di somministrazione, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

L'attività svolta dalla Delegazione dal 1945 al 30 giugno 1950, è stata ampiamente esposta nei rendiconti annuali, esaminati *in loco* da un apposito Comitato di riscontro (costituito da rappresentanti della Corte dei conti, del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – e del Ministero del commercio con l'estero) e successivamente trasmessi alla Corte dei conti.

Alle eccezioni sollevate dalla Corte dei conti circa le modalità seguite per la scelta delle ditte fornitrici, l'indicazione, nei contratti, delle clausole relative alla qualità delle merci da fornire e la fissazione di penalità in caso di inadempienza, la garanzia dello Stato per l'acquisto di navi e l'adozione di provvedimenti formali di sanatoria ad autorizzazioni di spesa a suo tempo concesse in via d'urgenza, il Ministero ha risposto fornendo esaurienti notizie e chiarimenti e si è quindi in attesa del definitivo discarico dei predetti rendiconti.

I fondi posti a disposizione della Delegazione e le spese riportate nei rendiconti presentati risultano dalle seguenti indicazioni riepilogative, espresse in dollari U.S.A.

Si fa presente che analogo disegno di legge fu presentato al Senato in data 13 marzo 1953 – atto n. 2870 – ma non ebbe ulteriore seguito a causa dello scioglimento delle Camere.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dollari	
L'a	

Esercizio finanziario	Fondo disponibile al principio dell'esercizio	Entrate	Totale	Fondi trasferiti in Italia	Spese comprese nei rendiconti presentati	Totale	Fondo residuo al termine dell'esercizio
							-
1945–46	-	38.857.310—	38.857.310—	47.023,48	13.897.367,44	13.944.390,92	24.912.919,08
1946-47	24.912.919,08	199.126.454,52	224.039.373,60	43.025.901,60	139.424.200,01	182.450.101,61	41.589.271,99
1947–48	41.589.271,99	23.053.164,74	64.642.436,73	16,742,549,81	19.439.245,92	36.181.795,73	28.460.641 —
1948–49	28.460.461 —	688.189,46	29.148.830,46	13.084.589,80	1.013.272,81	14.097.862,61	15.050.967,85
1949–50:							
lolugiio 1949-15 mar. zo 1950	15.050.967,85	61.713,96	15.112.681,81	12.592,31	337,474,09	350.066,40	14.762.615,41
16 marzo 1950–30 giu- gno 1950	14.762.615,41	119.787,35	14.882.402,76	1	117.902,80	117.902,80	14.764.499,96
l Tots	l Totale generale	261,906.620,03		72.912.657 —	174.229.463,07		

Il rendiconto relativo all'esercio 1950-51 sarà esaminato al più presto, ma possono già esporsi, in base alle notizie fornite,

dati relativi:

.	·	: .
	Fondo residuo al termine dell'esercizio	14.730.296,11
	Totale	389.430,48
	Spese comprese nei rendiconti presentati	389.430,48
r't)	Fondi trasferiti in Italia	
(T.W. GOLGGIE)	Totale	15.119.726,59
	Entrate	355.226,63
	Fondo disponibile al principio dell'esercizio	14.764.499,96
	Esercizio finanziario	1950–51

Il lavoro svolto durante i suindicati sei anni, risulta inoltre dai seguenti dati forniti dalla DELTEC sui programmi economici realizzati:

	Dollari
Programma « Primi aiuti 1945 » (fondi paghe truppe)	160.000.000
» « Transizionale 1946 » (fondi sospesi e post–libera-	
$\qquad \qquad \text{tion)} $	153.000.000
» «YT e acquisti vari » (fondi post-liberation)	16.470.000
» « Basico Y B » (fondi FEA)	143.787.000
U. N. R. A	578.000.000
Prestito Export-Import Bank	101.925.000
Acquisto di 123 navi	65.200.000
Grant-in-Aid	117.000.000
Interim Aid	176.350.000
E. C. A. (fino al 31 luglio 1951)	1.306.827.000
Totale	2.818.559.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Delegazione, costituita presso l'Ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, esercita le funzioni relative all'attuazione degli accordi di cooperazione e di assistenza tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, conclusi a Roma il 3 gennaio e 28 giugno 1948 – resi esecutivi con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, e degli altri piani di cooperazione economica e militare.

Art. 2.

La Delegazione è alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda gli aspetti politici della sua attività, riceve *in loco* istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale è anche consulente tecnico.

Art. 3.

Nella Delegazione, funziona una sezione autonoma con gestione separata denominata « Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, può fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:

- a) acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'articolo 1;
- b) acquisti delle riserve previsti dal deereto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950;
- c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvigionamento del Paese.

La Sezione autonoma è diretta dal Capo della Delegazione, è posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Con l'entrata in vigore della presenta legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall'articolo 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480.

Art. 4.

La Delegazione di cui all'articolo 1 può essere soppressa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Sezione autonoma di cui all'articolo 3 può essere soppressa con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Le modalità per la chiusura delle relative gestioni, sia della Delegazione che della Sezione autonoma, saranno stabilite con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Art. 5.

Il Capo e il Vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri.

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le indennità da corrispondere al Capo e al Vice capo della Delegazione, le quali saranno determinate in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza e alle remunerazioni locali in uso.

Art. 6.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario al funzionamento della Delegazione e della Sezione autonoma, è ivi distaccato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

Ad esso compete il trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Capo della Delegazione può tuttavia assumere – previa autorizzazione del Ministero

del commercio con l'estero – personale del luogo di particolare capacità anche di cittadinanza non italiana.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro sarà stabilito il numero massimo delle persone di cui al precedente comma nonchè i limiti delle relative attribuzioni, tenute presenti le consuetudini e le leggi locali.

Art. 7.

Per i servizi prestati a norma del precedente articolo 3 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sarà versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.

La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, è determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono a carico del Ministero del commercio con l'estero.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 487 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953–54 e per le eventuali maggiori occorrenze con assegna-

zione di fondi da disporsi nei limiti delle somme che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La Delegazione di cui all'articolo 1 curerà la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

All'uopo presenterà entro tre mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero che eseguirà gli opportuni controlli e lo trasmetterà alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale.

L'attivo costituirà fondo di riserva della sezione autonoma e sarà amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potrà autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presenterà al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.